



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

(Provincia di Varese)

CAPITOLATO TECNICO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/10/2025 – 30/09/2028

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'Appalto ha ad oggetto l'affidamento, ad idonea Impresa iscritta al Registro Unico degli Intermediari ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, dell'incarico per il servizio di assistenza nella gestione del portafoglio assicurativo del Comune.

Art. 2 – DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

L'incarico di brokeraggio assicurativo decorrerà dal 01/10/2025 al 30/09/2028.

In caso di scadenza naturale o anticipata, il broker, su richiesta del Comune, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per almeno 4 mesi al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o al Comune.

L'incarico, comunque, cessa di produrre effetti con decorrenza immediata qualora venga meno l'iscrizione al Registro di cui al D. Lgs n. 209/2005.

Il broker si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto. Si dà atto che non si rilevano rischi di interferenza, pertanto non viene redatto il DUVRI.

Art. 3 – SERVIZIO DI ASSISTENZA

L'assistenza assicurativa riguarda le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- identificazione, analisi, valutazione dei rischi, delle problematiche e individuazione delle coperture occorrenti che dovessero manifestarsi nel corso della prestazione del servizio di brokeraggio, con continuo monitoraggio dell'adeguatezza delle coperture e del rapporto dei costi/benefici;
- resa di pareri di assistenza su questioni in materia assicurativa o attinente alla stessa;
- assistenza tecnica assicurativa in occasione delle procedure per l'affidamento dei contratti assicurativi, in particolare indagini di mercato finalizzate all'individuazione del contraente;
- segnalazioni su aggiornamenti legislativi che possano avere rilevanza assicurativa;
- organizzazione corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dell'Ente addetto alla gestione delle polizze, sui rapporti intercorrenti fra i rischi e le coperture assicurative e, più in generale, sulla materia assicurativa, sulle conseguenze economiche e di responsabilità;

Art. 4 – SERVIZIO DI GESTIONE ASSICURATIVA

L'assistenza tecnica nella gestione dei contratti assicurativi riguarda le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- vigilanza ed esecuzione relative ai rapporti contrattuali stipulati con le compagnie assicuratrici;
- gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- gestione continuativa delle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli verificatesi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, finalizzata a garantire una corretta evasione delle relative pratiche fino alla liquidazione dei danni, nonché la predisposizione di report annuali sull'andamento dei sinistri, assistenza tecnica e, se necessaria legale;
- elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del Programma Assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine.

Art. 5 – SERVIZI AGGIUNTIVI E ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

Il broker si impegna ad erogare i servizi aggiuntivi e a garantire le altre forme di collaborazione con i tempi e le modalità indicate in sede di gara.

Art. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato tecnico attenendosi scrupolosamente alle direttive ricevute;
- dare riscontro, entro le tempistiche imposte, alle richieste pervenute dagli uffici del Comune, fornendo tutta l'assistenza precontrattuale e contrattuale necessarie a tutelare gli interessi dell'Ente;
- svolgere l'incarico nell'interesse del Comune di Gorla Maggiore;
- garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre l'Ente rimane sollevato dall'obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte;
- osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessari all'amministrazione dell'Ente;
- garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso il Comune di Gorla Maggiore ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- a designare, fin dalla presentazione dell'offerta, un proprio incaricato di adeguata professionalità ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio medesimo, quale Responsabile del Servizio oggetto del presente capitolato;
- segnalare con congruo anticipo le scadenze assicurative.

Il Comune di Gorla Maggiore si impegna a:

- stipulare o modificare le polizze con la consulenza e l'intermediazione del Broker
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Gorla Maggiore, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia assicuratrice aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale adempimento di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Art. 7 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

È esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Gorla Maggiore l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obbligazioni precedentemente assunte.

Entro i limiti di cui al comma precedente, il Comune di Gorla Maggiore autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Stazione Appaltante, ne è in grado di impegnare il Comune di Gorla Maggiore se non previa esplicita autorizzazione scritta.

Art. 8 – OBBLIGHI DI SEGRETEZZA

L'aggiudicatario è tenuto a mantenere riservati e non divulgare a terzi estranei i dati conosciuti nell'ambito dello svolgimento del servizio se non nelle forme consentite dalla legge. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento del servizio, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto. L'aggiudicatario tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del servizio in qualità di "titolare" ai sensi del D.Lgs. n.36/2023 e successive modifiche, assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.

L'aggiudicatario si obbliga altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Alla fine dell'incarico è fatto divieto all'aggiudicatario di utilizzare i dati raccolti, che dovranno essere cancellati e/o distrutti, dandone comunicazione scritta al Comune.

Art. 9 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'Ente si riserva il diritto di controllare con personale proprio, o incaricato, l'esecuzione del servizio e avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento.

L'Ente per eventuali osservazioni o rilievi verbali o scritti si rivolgerà al Responsabile della direzione e del coordinamento e/o al Responsabile del Servizio.

Art. 10 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di brokeraggio assicurativo, regolato dal presente capitolato, non comporta per il Comune di Gorla Maggiore alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché l'opera del Broker sarà remunerata con provvigioni calcolate sui premi imponibili relativi ai contratti conclusi con il Comune di Gorla Maggiore.

Il Broker subentra al precedente nei contratti assicurativi in essere ed alle condizioni prestabilite, mentre l'offerta economica presentata costituirà la provvigione massima applicabile ai premi imponibili dei futuri contratti assicurativi.

Il Comune si impegna a prevedere sulle future polizze assicurative, stipulate durante la vigenza del contratto di brokeraggio, apposita clausola che preveda la retrocessione a favore del broker di provvigioni, che resteranno esclusivamente a carico dell'Agenzia e/o Impresa aggiudicataria, entro il limite massimo dell'offerta economica presentata.

Anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti e le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto al Comune di Gorla Maggiore.

Il broker, nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokeraggio con il Comune di Gorla Maggiore, secondo le previsioni contenute nel presente capitolato tecnico, deve rinunciare ad

ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.

Art. 11 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il Comune di Gorla Maggiore provvede al pagamento dei premi assicurativi alle Compagnie assicuratrici tramite il Broker, che agisce come semplice depositario dei premi ed effettua i pagamenti per conto del Comune di Gorla Maggiore, previo accredito dei corrispondenti importi.

La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 c.c. .

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Gorla Maggiore le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 12 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker è responsabile:

- del regolare espletamento di ogni aspetto previsto dalla presente convenzione;
- del contenuto dei contratti che ha contribuito a definire ed a fare stipulare, modificare o integrare alla Stazione appaltante;
- qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi del Comune di Gorla Maggiore competenti o funzionari preposti al servizio.
- Il broker risponde, altresì, dei danni intervenuti dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato, purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Art. 13 - PENALI

Per inadempimenti e ritardi, nell'esecuzione delle attività previste, dipendenti da colpa del Broker, fatta salva la riserva di richiesta dei maggiori danni, sarà facoltà del Comune procedere all'applicazione delle seguenti penali:

- ritardo nei tempi di risposta alle richieste del Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito con comunicazione dell'Ente;
- ritardo nella segnalazione preventiva del termine di scadenza per il pagamento dei premi assicurativi dovuti € 100,00 per ogni giorno di ritardo a partire da 30 giorni prima della scadenza del termine per il pagamento dei premi;
- ritardo nell'apertura delle posizioni di sinistro nei confronti delle Compagnie assicuratrici e/o nell'inoltro delle comunicazioni e delle informative alle controparti: € 50,00 per ogni giorno di ritardo a partire da 7 giorni dalla ricezione della denuncia;
- ritardo nella mancata presenza presso gli uffici del Comune, qualora richiesto l'intervento: € 100,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo a quello indicato.
- l'applicazione delle penali è preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale il Broker ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Art. 14 – COPERTURE ASSICURATIVE

Il Broker deve dimostrare di essere in possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali, prevista dall'art. 112, comma 3, del D.Lgs. 209/2005 e dall'art. 11 del provvedimento INSVAP 16.10.2006 n. 5, con relativo massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro con obbligo di mantenimento per tutto il periodo di validità contrattuale. Il Broker si impegna a fornire copia della polizza all'Ente, a comunicare eventuali variazioni nonché a fornire gli atti di quietanza comprovanti il pagamento del premio.

Art. 15 - CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di una procedura sotto-soglia, non è dovuta alcuna cauzione provvisoria.

La ditta affidataria del servizio, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire garanzia definitiva di importo pari al 5% del valore stimato del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

Per l'impresa aggiudicataria la cauzione definitiva resterà vincolata, scaduto il contratto, fino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia.

E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per il Comune.

Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il broker risultasse gravemente inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta tecnica presentata in sede di gara, sarà facoltà del Comune risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., previo invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 120° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

Art. 17 – RECESSO UNILATERALE

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di recedere mediante disdetta a mezzo di raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. Il recesso avrà effetto dopo tre mesi dalla data di ricezione da parte del Broker della predetta comunicazione.

Art. 18 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia della prestazione oggetto della presente procedura di gara, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

La violazione dell'obbligo di cui sopra comporta l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento del maggior danno.

Art. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di ottemperare alle disposizioni della L. n.136/2010, il Broker si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario, presso il quale eseguire i pagamenti, dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che sarà utilizzato come strumento per transazioni finanziarie con il Comune di Gorla Maggiore, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario, quale strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, l'incarico si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

Il Broker assume, pena la nullità assoluta dell'incarico, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche. Il Broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Art. 20 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico del Broker aggiudicatario, nei seguenti casi:

- revoca o sospensione delle autorizzazioni/licenze per l'esercizio dell'attività;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico del Broker aggiudicatario;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- applicazione a carico del broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- violazione delle norme contenute nel Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (D.P.R. n. 62/2013) e nel codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Gorla Maggiore. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

Art. 21 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il Broker aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o alla rappresentanza della stessa.

Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto di concessione sarà stipulato con scambio di lettera secondo gli usi del commercio.

Art. 23 – CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale.

Ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti relativa all'interpretazione ed esecuzione del capitolato e del contratto sarà deferita in via esclusiva all'autorità giudiziaria del Foro di Busto Arsizio.

Art. 24 – RINVIO

Per quanto non espressamente indicato dalla presente *lex specialis* di gara, si rinvia a quanto dalle norme applicabili in materia.